C/2024/7270

5.12.2024

Sintesi della decisione della Commissione

del 17 maggio 2023

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA)

(notificata con il numero C(2023) 3183)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2024/7270)

Il 17 maggio 2023 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [1]*, in particolare all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione in lingua inglese è disponibile sul sito internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: https://competition-cases.ec.europa.eu/search*

1. LE PARTI

(1) MOL Hungarian Oil and Gas Plc. («MOL» o la «parte notificante»), con sede in Ungheria, è la società madre del MOL Group, un conglomerato attivo nel settore petrolifero e del gas verticalmente integrato le cui attività principali riguardano: i) l'esplorazione, la produzione e la raffinazione di petrolio greggio; ii) la distribuzione di prodotti petroliferi raffinati sia all'ingrosso sia al dettaglio; iii) la produzione e la vendita di prodotti petrolchimici; iv) l'esplorazione e la produzione di gas naturale; e v) la trasmissione di gas naturale in Ungheria. In Slovenia il MOL Group gestisce una rete di 53 stazioni di rifornimento con i marchi MOL e INA, oltre ad essere attivo nella fornitura all'ingrosso di carburanti per motori, bitume, gasolio da riscaldamento, gas di petrolio liquefatto (GPL) e lubrificanti. MOL è altresì presente, attraverso la sua controllata INA, in vari mercati al dettaglio e all'ingrosso in Croazia, ad esempio nei mercati della fornitura di carburanti per motori (diesel e benzina), AdBlue, gasolio da riscaldamento o bitume.

(2) OMV SLOVENIJA, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. («OMV Slovenija» o l'«impresa oggetto dell'operazione»), con sede in Slovenia, gestisce 119 stazioni di rifornimento in Slovenia con i marchi OMV, OMV Viva, Diskont, Avanti ed EuroTruck, oltre ad essere attiva nella fornitura all'ingrosso di carburanti per motori, gasolio da riscaldamento e bitume. OMV Slovenija realizza altresì vendite di benzina franco raffineria escluse dall'ambito dell'operazione e che rimarranno in seno all'OMV Group. In Croazia OMV Slovenija svolge attività estremamente limitate riguardanti la vendita all'ingrosso di carburanti per motori, gasolio da riscaldamento e olio combustibile pesante.

2. L'OPERAZIONE

(3) Il 13 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 (il «regolamento sulle concentrazioni») mediante il quale MOL intende acquisire dall'OMV Group il controllo esclusivo di OMV Slovenija attraverso l'acquisto di azioni (l'«operazione»). MOL e OMV Slovenija sono collettivamente denominate le «parti».

(4) Il 22 giugno 2022, in esito all'indagine di mercato iniziale, la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell'operazione con il mercato interno e il funzionamento dell'accordo SEE e ha adottato la decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (la «decisione ex articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»). Nello specifico la Commissione ha sollevato riserve in merito al mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori a clienti B2C (da impresa a consumatore) in Slovenia nelle stazioni esterne alla rete autostradale (oppure, in considerazione delle caratteristiche specifiche del mercato sloveno, dalle «stazioni non DARS») [2]. Inoltre la Commissione non poteva escludere seri dubbi in relazione ai mercati della fornitura al dettaglio di carburanti per motori ai clienti B2B (da impresa a impresa) in Slovenia e della fornitura all'ingrosso (franco raffineria e non al dettaglio) di benzina e diesel in Slovenia.

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

[2] Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) è un'azienda di proprietà statale che si occupa della manutenzione di tutte le autostrade e superstrade in Slovenia e che conferisce le concessioni agli operatori delle stazioni di rifornimento.

(5) Il 15 luglio 2022 la Commissione ha adottato due decisioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, con cui ha chiesto alle parti di fornire tutte le informazioni sollecitate dalla Commissione in diverse richieste inviate alle parti. Tali decisioni hanno sospeso il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione ([3]).

(6) Il 17 marzo 2023 la parte notificante ha formalmente presentato gli impegni e le restanti informazioni richieste, comunicazione che ha interrotto la sospensione del termine la cui decorrenza è quindi ripresa il 20 marzo 2023. La Commissione ha quindi avviato un test di mercato sugli impegni presentati. Sulla base dei risultati del test di mercato e della valutazione degli impegni, la Commissione ha concluso che gli impegni riveduti eliminano le riserve in materia di concorrenza individuate dalla Commissione derivanti dall'operazione proposta.

3. **SINTESI**

(7) La Commissione ha sollevato riserve in materia di concorrenza in merito alla compatibilità con il mercato interno per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di carburanti per motori in Slovenia a clienti B2C in stazioni non DARS.

(8) Sulla base dei risultati del test di mercato e della valutazione degli impegni, gli impegni eliminano le riserve in materia di concorrenza individuate dalla Commissione derivanti dall'operazione proposta.

(9) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni è pertanto proposta per l'adozione una decisione di autorizzazione.

4. **MERCATI DEL PRODOTTO RILEVANTI**

(10) Nella decisione, la Commissione ha rilevato che l'operazione dà origine ai seguenti mercati interessati da effetti orizzontali:

(a) fornitura non al dettaglio di diesel e benzina in Slovenia;

(b) fornitura non al dettaglio di gasolio da riscaldamento in Slovenia;

(c) fornitura all'ingrosso di bitume in Slovenia;

(d) fornitura al dettaglio di carburanti per motori in Slovenia;

(e) fornitura al dettaglio di AdBlue in Slovenia;

(f) fornitura non al dettaglio di diesel e benzina in Croazia;

(g) fornitura non al dettaglio di gasolio da riscaldamento in Croazia; e

(h) fornitura non al dettaglio di olio combustibile pesante in Croazia.

(11) Inoltre l'operazione dà origine a mercati interessati da effetti verticali, tra cui i principali sono correlati ai nessi tra i mercati seguenti:

(a) la fornitura franco raffineria di diesel e benzina (mercati a monte) e la fornitura non al dettaglio di diesel e benzina (mercati a valle) in Slovenia; e

(b) la fornitura all'ingrosso (franco raffineria e non al dettaglio) di diesel e benzina (mercati a monte) e la fornitura al dettaglio di diesel e benzina (mercati a valle) in Slovenia.

5. **VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA**

(12) La presente sezione si concentra sul mercato in cui, secondo la Commissione, l'operazione potrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, ossia il mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori ai clienti B2C in stazioni non DARS in Slovenia.

([3]) Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

5.1.1. *Effetti orizzontali non coordinati nel mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori ai clienti B2C in stazioni non DARS in Slovenia*

(13) Come notificato inizialmente, l'operazione potrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato della fornitura al dettaglio di carburanti in stazioni non DARS ai clienti B2C per le ragioni seguenti:

(a) le parti avranno quote di mercato combinate elevate a livello nazionale ([40-50 %] per volume) e a livello locale sono presenti 85 bacini di utenza problematici in cui i) la quota di mercato congiunta delle parti supererebbe il [40-50 %] e ii) la quota di mercato congiunta delle parti aumenterebbe di oltre cinque punti percentuali in seguito all'operazione;

(b) le parti sono in stretta concorrenza in Slovenia e Petrol è l'unico operatore che può competere allo stesso livello. Nello specifico le reti delle parti si sovrappongono in misura significativa, offrono servizi simili e operano con marchi ben conosciuti sul mercato;

(c) l'operazione eliminerebbe dal mercato una forza concorrenziale importante. MOL è un operatore dinamico che offre prodotti e servizi nuovi. Negli ultimi anni, ha rinnovato tutte le sue stazioni, ampliato in modo significativo la propria rete grazie ad una crescita organica e inorganica e aumentato notevolmente la notorietà del suo marchio;

(d) Petrol, che rimarrà il principale operatore, trarrà probabilmente un vantaggio da eventuali aumenti di prezzo da parte della nuova entità e sarebbe pertanto scarsamente incentivato a competere rispetto ad uno scenario senza operazione. I restanti operatori minori non rappresentano pressioni concorrenziali credibili;

(e) esistono barriere significative all'ingresso e all'espansione e i clienti B2C si adeguano ai prezzi senza alcun contropotere.

5.1.2. *Effetti orizzontali coordinati nel mercato sloveno della fornitura al dettaglio di carburanti per motori ai clienti B2C in stazioni non DARS*

(14) La Commissione ritiene che l'operazione potrebbe generare effetti orizzontali coordinati nel mercato sloveno della fornitura al dettaglio di carburanti per motori ai clienti B2C in stazioni non DARS.

(15) In riferimento alla capacità di stabilire i termini del coordinamento, da varie indagini passate e in corso nel SEE si capisce che il mercato della fornitura al dettaglio di carburanti per motori è incline al coordinamento, in primis per la natura omogenea dei prodotti combustibili e la trasparenza del mercato stesso. Tali caratteristiche di mercato sono comuni anche al mercato sloveno, che risulta inoltre particolarmente concentrato. I livelli di domanda e offerta in Slovenia sono rimasti relativamente stabili nel tempo e il mercato gode di un'elevata trasparenza, grazie alla pubblicazione dei prezzi su un sito governativo dedicato chiamato *Goriva* affinché i partecipanti al mercato li possano conoscere in tempo reale.

(16) In riferimento alla sostenibilità del coordinamento, l'elevata trasparenza del mercato favorisce il monitoraggio degli scostamenti dei prezzi rispetto ai prezzi artificialmente elevati derivanti dal coordinamento. Per le stesse ragioni, lo scostamento dai livelli di prezzo derivanti dal potenziale coordinamento può essere facilmente individuato e le ritorsioni potrebbero essere immediate.

(17) In riferimento alla reazione degli operatori non presenti sul mercato, i concorrenti effettivi e potenziali non sarebbero in grado di ostacolare alcuna strategia di coordinamento a causa della loro presenza non significativa sul mercato e delle elevate barriere all'ingresso.

(18) Infine l'operazione avrebbe un impatto sugli incentivi al coordinamento della nuova entità, in quanto la concentrazione del mercato aumenterà ulteriormente. Il passaggio da tre a due operatori di rilievo comporterebbe un monitoraggio più facile della concorrenza. Inoltre gli incentivi di MOL a rafforzare la concorrenza sarebbero probabilmente ridotti in seguito all'operazione in quanto le sue dimensioni aumenterebbero notevolmente. Le quote di mercato della nuova entità e di Petrol a livello nazionale assumerebbero inoltre un assetto molto più simmetrico, rendendo così il coordinamento più plausibile ed efficace.

6. **IMPEGNI**

(19) Al fine di rendere l'operazione compatibile con il mercato interno, MOL si è impegnata a cedere una rete nazionale di vendita al dettaglio costituita da 39 stazioni di rifornimento in Slovenia, attualmente utilizzata nell'ambito delle reti di stazioni di rifornimento delle parti (20 stazioni MOL e 19 stazioni OMV) (l'«attività da cedere», gli «impegni») a Shell Adria d. o. o. (l'«acquirente»).

(20) In considerazione degli impegni presentati dalle parti, la Commissione conclude che la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato della fornitura al dettaglio di carburanti in stazioni non DARS a clienti B2C a seguito di effetti unilaterali non coordinati o coordinati.

(21) In riferimento agli effetti non coordinati, gli impegni assunti assicurano che in nessuna delle 85 aree problematiche individuate dalla Commissione si verifichino simultaneamente le due condizioni seguenti: i) la quota delle parti superi il 40 % e ii) la quota congiunta delle parti aumenti di oltre cinque punti percentuali dopo l'operazione. Inoltre gli impegni daranno origine a un terzo operatore rilevante sul mercato nazionale sloveno che agirà come potente forza concorrenziale in grado di esercitare una pressione concorrenziale sulla nuova entità: l'acquirente sostituirà MOL in qualità di terza forza concorrenziale sul mercato.

(22) Inoltre, in riferimento agli effetti coordinati, il rischio di coordinamento non aumenterà dopo l'operazione: analogamente al ruolo di MOL prima dell'operazione, l'acquirente agirà come forza concorrenziale esterna in grado di contrastare qualsiasi potenziale coordinamento tra Petrol e MOL.

(23) I risultati del test di mercato si sono rivelati positivi per quanto riguarda gli impegni presentati da MOL, confermando che i) la misura correttiva proposta è adatta a rispondere alle riserve in materia di concorrenza sollevate dalla Commissione, ii) grazie all'attività da cedere l'acquirente sarebbe un operatore credibile, iii) l'attività da cedere è solida e iv) l'entità delle risorse comprese nel pacchetto di misure correttive è adeguata.

7. **CONCLUSIONI**

(24) Per i motivi citati sopra, nella decisione la Commissione giunge alla conclusione che, a condizione che gli impegni presentati siano rispettati integralmente, il progetto di concentrazione non ostacolerà in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una sua parte sostanziale.

(25) Di conseguenza, la concentrazione dovrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.